



COMUNE DI FRONT

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

DECRETO SINDACALE

n. 1 del 17 luglio 2026

ORIGINALE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 80 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*, ai sensi del quale *"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza."*;

VISTO l'art. 19, comma 1, n. 9), decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382"*, ai sensi del quale *"Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: (omissis) 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; (omissis)";*

VISTO l'art. 141, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza" ai sensi del quale "Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.";

VISTO l'art. 141-bis r.d. 635/40 ai sensi del quale "Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta: a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli

accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.”;

VISTO l'art. 142, comma 1, r.d. 635/40 ai sensi del quale *“Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.”;*

PRESO ATTO che, sul territorio del Comune di Front, si svolgono manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento che prevedono l'installazione di strutture temporanee soggette alla verifica degli aspetti tecnici di sicurezza, antincendio, acustica e igiene degli impianti da parte della Commissione comunale di vigilanza in oggetto;

ATTESO che non vi è personale dipendente del Comune di Front che risulti esperto in acustica e in elettrotecnica per cui si rende necessario procedere alla nomina di professionisti esterni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Commercio e Polizia locale ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;

RILEVATA la competenza del Sindaco all'adozione del presente decreto ai sensi dell'art. 141-bis r.d. 635/40;

DECRETA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI NOMINARE, per il triennio luglio 2026 – luglio 2029, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nella seguente composizione:
 - a) Andrea PERINO, in qualità di Sindaco *pro tempore*, o suo delegato che la presiede;
 - b) Roberto NAPIONE, in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia locale;
 - c) dirigente medico del Servizio di igiene pubblica o suo delegato individuato dall'A.S.L. TO4;
 - d) Vincenzo ANTOLINI, in qualità di ispettore antincendio dei Vigili del Fuoco di Torino o suo delegato;
 - e) Fulvio BASILETTI, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;
 - f) Giorgio GAVAZZI, in qualità di esperto in elettrotecnica;
2. DI STABILIRE le seguenti norme essenziali sul funzionamento della Commissione di cui al punto 1):
 - le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono esercitate dal Responsabile dell'Area competente al successivo rilascio dell'autorizzazione o suo delegato;
 - gli accessi della Commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti;
 - le eventuali spese per il funzionamento della Commissione sono a totale carico del richiedente l'autorizzazione di Polizia amministrativa di cui agli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.;

DISPONE

1. LA TRASMISSIONE del presente decreto alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino;
2. LA COMUNICAZIONE del presente decreto agli interessati;
3. LA PUBBLICAZIONE del presente decreto per quindici giorni all'Albo pretorio *online* del Comune;
4. LA PUBBLICAZIONE del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Front, 17 luglio 2026

IL SINDACO

Andrea PERINO



PARERI

Ai sensi e per gli effetti sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene rilasciato il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Front, 17 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
V. Commissario di P.L. NAPIONE Roberto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. /2026 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi dal
17/07/2026

Front, 17 luglio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE